

Prot. N. 1300

PIACENZA 23-2-2006

AI DIRIGENTI  
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO  
STATALI E PARITARI

AGLI INSEGNANTI REFERENTI  
PER ED. STRADALE E "PATENTINO"  
PRESSO LE MEDESIME SCUOLE

OGGETTO : Educazione stradale e attuazione DM 30.6.03. Circolari MIT "Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori"

Come da accordi intercorsi tra questo Ufficio e gli operatori responsabili per l'attuazione del DM 30.6.03 le note MIT :

- prot. N. MOT3/3616/M310 del 6 luglio 2005;
- prot. N. MOT3/5640/M350 del 9 dicembre 2005;

concernenti le variazioni intervenute nella documentazione a corredo della domanda per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.

IL DIRIGENTE  
Armando 



Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
Prot. MOT3/5640/M350

Paronelli

Roma, 9 dicembre 2005

Ai Direttori dei SIIT - Trasporti  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Al Direttore del SIIT per il  
Lazio, Abruzzo e Sardegna  
Roma

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e  
trasporti  
Dipartimento trasporti e  
comunicazioni  
Palermo

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8  
Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
Trento

Ministero della salute  
Dipartimento prevenzione e  
comunicazione  
Dir. Generale della prevenzione  
sanitaria - Uff. II  
Roma

Ministero della Difesa  
Direzione Generale della sanità  
militare  
Roma

UFF. PROV. M.C. - T.C.  
PIACENZA

- 4. GEN. 2006

PROT. N. 82/05  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La competente Direzione Generale del Ministero della salute ha emanato le linee guida contenute nel documento allegato in copia, concernente i certificati medici che devono essere allegati alle istanze per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Gli Uffici competenti al rilascio del certificato in parola dovranno, in particolare, dovranno verificare:

1) che il certificato sia rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119, del codice della strada, ovvero da un medico del servizio sanitario nazionale;

2) che sul certificato sia indicato, espressamente, che il soggetto richiedente non abbia "condizioni ostative in via di principio all'uso dei ciclomotori".

Per quel che concerne l'imposta di bollo sui certificati medici prodotti a corredo della domanda di rilascio dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, si fa presente che, non essendovi univoca interpretazione della normativa in vigore, questa Amministrazione ha posto uno specifico quesito al Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa che detto Dicastero esprima il parere richiesto, gli Uffici provinciali della Motorizzazione accetteranno solo certificati medici in bollo.

IL DIRETTORE GENERALE  
D. Ing. Sergio Dondolini

FF


u



*Ministero*

*delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
 Direzione Generale per la Motorizzazione  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
 Prot. MOT3/3616/M310



*PA TEAT*

Roma, 6 luglio 2005

Uffici provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri Loro sedi	Ai Direttori dei SIIT - Trasporti Loro sedi
Al Direttore del SIIT per il Lazio, Abruzzo e Sardegna Roma	Provincia autonoma di Bolzano Ripartizione traffico e trasporti Via Crispi, 8 Bolzano
Regione siciliana Assessorato turismo comunicazione e trasporti Dipartimento trasporti e comunicazioni Palermo	Provincia autonoma di Trento Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione civile Lungadige S. Nicolò, 14 Trento
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione Generale per lo status dello studente per le politiche giovanili e per le attività motorie Roma	

e, p.c.

UNASCA Piazza Marconi, 25 Roma	CONFEDERTA Via Laurentina, 569 Roma
--------------------------------------	---

Oggetto: Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione". L'art. 5 di tale decreto ha previsto modifiche alla normativa in materia di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Tra le principali novità introdotte, si segnalano:

1. Rinvio al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell'obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L'obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v.
3. La possibilità, per coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, di ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:
  - attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
  - attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
  - certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A.Si evidenzia che l'istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.
4. L'obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame. Pertanto, sia per le nuove richieste che per quelle in corso, la documentazione va integrata con la presentazione del certificato medico. Detto certificato, di data non anteriore a sei mesi, deve essere rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, ovvero da una commissione medica locale per le patenti di guida, nei casi indicati al comma 4 del medesimo art. 119.
5. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico.  
Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.
6. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.